Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Prot. n. -0045394

ORDINANZA N. 98

Oggetto : FIERA DI S. ANDREA 2017: DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PER LE ATTIVITA' ESPOSITIVE E DI INTRATTENIMENTO

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 20.12.2002 "Piano del commercio su aree pubbliche e relativo Regolamento – approvazione" e la successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 dell'11.09.2007, che conferma, fra l'altro, lo svolgimento della manifestazione fieristica locale denominata "Fiera di S. Andrea", individuando altresì su apposita planimetria (tavola 2P) le vie e zone interessate dall'attività commerciale su aree pubbliche con posteggio, quelle da destinarsi alle attività espositive e/o di servizio della Fiera, quelle da riservarsi ai produttori agricoli, e quelle da destinarsi alle attrazioni e spettacoli viaggianti;

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell'11.07.2017 ad oggetto "Fiera di Sant'Andrea 2017: atto di indirizzo" nella quale la manifestazione è confermata per l'anno 2017 e descritta nelle linee organizzative generali compresa la collaborazione fornita dalla Società Confservizi V.O. srl;

Dato atto che il programma della manifestazione riguarda il periodo 19/30 Novembre 2017, e che nelle varie iniziative sono coinvolte le diverse categorie economiche e produttive del territorio, con il conseguente crearsi di centri di interesse che attirano un notevole flusso turistico;

Vista la nota circolare della Prefettura di Venezia prot. 100/gab/2017 dell'8 giugno 2017, acquisita al protocollo comunale in data 12.06.2017, al n. 0022379, ad oggetto "Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone Safety) e servizi di ordine e sicurezza pubblica (Security)", la successiva del 22.06.2017 acquisita al protocollo comunale al n. 0024475/2017 ad oggetto " Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety" e la nota del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 ad oggetto " Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", acquisita al protocollo comunale al n. 0030820 del 04.08.2017, la nota della Prefettura di Venezia 22.8.2017 prot. n. 100/GAB/2017 acquisita al protocollo comunale in data 23.08.2017 al n. 32751;

Dato atto che la manifestazione è ambientata in Centro Storico, la cui conformazione urbanistico-architettonica caratterizzata da due lunghe vie parallele percorse da portici, determina il crearsi di un ambiente urbano che suggerisce una maggior cautela nell'utilizzo delle aree pubbliche, specie in condizioni di grande affollamento, rendendo quanto mai opportuno disciplinare puntualmente alcune attività e prevedere, per alcune di esse, quali la somministrazione/vendita di alimenti e bevande e l'intrattenimento, l'adozione di modalità e limitazioni di esercizio;

Dato atto che le modalità e limitazioni di esercizio di cui ai punti che precedono sono assunte nell'intento di contenere i possibili rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone che possono

determinarsi in condizioni di sovraffollamento dovuto alla grande attrattività dell'evento, specialmente nelle ore serali e notturne;

Tenuto conto inoltre che in relazione alla cennata conformazione del centro cittadino, costituito da strade di larghezza ridotta, delimitate da alti palazzi storici e dotati di porticati, dalla presenza di tombini di scarico lungo la strada, della possibilità che un'eventuale perdita di gas possa incunearsi all'interno degli edifici o di scarichi, della prevista presenza di un numero notevole di attrazioni, bancarelle e pubblico, della difficoltà di accesso ai mezzi di soccorso, già difficile in momenti ordinari, si confermano le disposizioni già emanate in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione, ovvero il divieto di l'utilizzo di bombole di g.p.l. ai fini della privata e pubblica incolumità, e della salvaguardia di importanti edifici;

Dato atto infine degli esiti dell'incontro intervenuto in data 08 novembre 2017 con le forze dell'ordine del territorio, al termine del quale, esaminate le problematiche legate allo svolgimento della manifestazione, sono state concordate le linee generali per disciplinare la stessa;

Ritenuto di procedere nel senso suesposto;

Dato atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto in data 10.11.2017 prot. n. 44809 e 13.11.2017, prot. 45081 secondo quanto previsto dall'art. 54 del Dlgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto del riscontro da parte della Prefettura di Venezia espresso con nota prot. n. 250/gab/2017 del 14.11.2017 acquisita al Protocollo comunale in data 14.11.2017 prot. n. 45200;

Vista l'Ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia Locale n. 97 del 10.11.2017 ad oggetto la regolamentazione della circolazione e della sosta nelle vie interessate dalla Fiera;

Visto il Dlgs. n. 114/1998 e relative circolari ministeriali applicative;
Visto l'art. 31 del D.L. 6.12.2011 n. 201 così come modificato dalla legge di conversione 22.12.2011, n . 214 e successivamente dall'art. 1 comma 4-ter del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27;
Vista la Legge Regionale 28.12.2012, n. 50;
Vista la Legge Regionale n. 10/2001 e la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1902/2001 e successive modifiche;
Vista la Legge Regionale n. 29 del 21.09.2007 e succ. mod.;
Visto il "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2007;
Richiamata la nota della Prefettura di Venezia 22.8.2017 prot. n. 100/GAB/2017 acquisita al protocollo comunale in data 23.08.2017 al n. 32751 ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza – Direttiva";
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 2.10.2006;
Visto il R.D. 18.06.1931, n. 773 e in particolare l'art. 87;
Vista la Legge 18.04.2017, n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;
Visto il Dlgs.18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 54 e 7bis;

ORDINA

1) Svolgimento della fiera-mercato

La Fiera-mercato di Sant'Andrea - si svolge nelle giornate del 25 e 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle 23.00, nelle aree pubbliche individuate nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002 (Tavola "2P"), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2007, e in quelle successivamente individuate in relazione all'atto di indirizzo - deliberazione di Giunta Comunale n. 113 dell'11.07.2017;

- per lo svolgimento e partecipazione alla Fiera-mercato valgono, in generale, le disposizioni di cui al citato Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, nonché quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 113 dell'11.07.2017 ed atti collegati;
- gli assegnatari dei posteggi potranno iniziare le operazioni di installazione nella giornata di sabato 25 novembre 2017 non prima delle ore 7.00 e si dovranno concludere entro le ore 8.00;
- dopo le ore 8.30 i posteggi non occupati potranno essere assegnati ad altri operatori aventi titolo;
- le operazioni di sgombero non potranno iniziare prima delle ore 20.00, salvo cause di forza maggiore, e dovranno terminare entro le ore 24.00;
- è concessa la permanenza delle attrezzature nel posteggio assegnato durante la notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre 2017;
- le esigenze di carattere organizzativo, logistico e di supporto agli uffici comunali e, in generale, a quanto necessario nella collaborazione allo svolgimento delle iniziative ricomprese nella manifestazione Fiera di S. Andrea 2016, sono svolte dalla Società Confservizi V.O. a r.l. come da deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell'11.07.2017 ed atti collegati;

2) Esposizioni varie

L'esposizione di macchine dell'agricoltura si effettua nelle aree pubbliche di cui alla citata planimetria (tav. 2P) allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002 (e s.m.i.), in Borgo S. Nicolò nei giorni 25 e 26 novembre, dalle ore 8.00 alle 23.00.
In Via del Rastrello avrà luogo l'esposizione di opere dell'ingegno artistico;
In Via Mazzini avrà luogo la tradizionale attività de "La strada dei putei" - mercatino/scambio a scopo benefico aperto a tutti i bambini;
in Piazza S. Tommaso dei Battuti avranno luogo attività espositive diverse e stand gastronomici e attività di intrattenimento;

3) Prodotti tipici

La promozione, l'esposizione e degustazione dei prodotti gastronomici tipici avrà luogo nei giorni 25 e 26 novembre 2017 nelle vie del Centro storico, e in particolare in Piazza della Repubblica, Liston, Borgo S. Giovanni, Villa Comunale, Via Garibaldi, Piazza S. Tommaso dei Battuti, nonché in appositi spazi attrezzati e muniti delle necessarie autorizzazioni.
Nell'ambito della Fiera-mercato, il cortile del Parco della Pace, interno alla Villa Comunale, sarà destinato ai produttori agricoli per la vendita dei rispettivi prodotti.

4) Manifestazioni varie

Sono consentite le manifestazioni ed esposizioni da parte delle varie associazioni culturali, sportive e del volontariato, integrate da esposizioni di lavorazioni dell'artigianato e opere dell'ingegno creativo, lungo le vie del Centro storico cittadino nei giorni 19, 25 e 26 novembre 2017.

5) Occupazioni di esercenti locali

I titolari di esercizi commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa, e i titolari di attività di tipo artigianale che ne facciano richiesta, potranno occupare il suolo pubblico antistante, o nelle immediate adiacenze del proprio esercizio, per l'esposizione dei propri prodotti, purchè ciò non intralci il transito pedonale e dei mezzi di soccorso, non turbi l'ordinato svolgimento della fiera-mercato e non contrasti, in generale, con quanto previsto dalla deliberazione del Giunta Comunale n. 113 dell'11.07.2017 e atti collegati.

6) Disposizioni per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati in forma permanente

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del **centro storico** per le giornate del 19/25 e 26 novembre 2017 sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- **L'esercente deve cessare ogni attività entro e non oltre le ore 02.00, indipendentemente dall'orario di norma esercitato;**

- l'esercente **può sospendere** la somministrazione di alimenti e bevande **trenta minuti** prima dell'orario di chiusura; in considerazione della presumibile grande affluenza di pubblico, e delle possibili difficoltà gestionali che ne derivano, si raccomanda il permanere della doverosa attenzione nella somministrazione di alcolici di qualunque gradazione, facendo sì che l'avvio graduale delle operazioni di chiusura dell'esercizio consenta di rispettare i limiti orari di cui sopra;
- all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio **deve cessare ogni attività di somministrazione .**
- si ricorda che l'uso di attrezzature per la preparazione e servizio di cibi e bevande **deve essere limitato a quanto indicato nei provvedimenti - registrazioni igienico-sanitari e autorizzazioni**, oltre che avvenire nel rispetto delle generali norme di sicurezza.
- Rimane fermo il rispetto delle disposizioni e dei limiti orari previsti per la somministrazione di bevande alcoliche, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 54 "Modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" della Legge 29.7.2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
- Al fine di concorrere a garantire il buon andamento della manifestazione e a prevenire possibili situazioni di pericolo o danno a persone o cose devono essere segnalate immediatamente alle forze dell'ordine evidenti situazioni di abuso nella somministrazione e/o assunzione di bevande alcoliche, o altri comportamenti che possano causare danni verso persone, animali, cose.

7) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori

Si ricorda che a norma dell'art. 14-ter della legge 20.03.2001 n. 125 (così come modificata e integrata da ultimo nel testo integrato della legge di conversione del D.L. 13.9.2012, n. 158 8.11.2012 n. 189):

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

8) Attività musicali e di intrattenimento

In occasione della manifestazione in oggetto, l'attività di intrattenimento musicale o simile svolta all'esterno del rispettivo locale, effettuata congiuntamente alla principale attività di somministrazione e a condizione che rimanga a questa collegata e accessoria, e quindi non preponderante, **è soggetta a preventiva e specifica comunicazione scritta** agli uffici comunali. Tale comunicazione è da effettuarsi **con almeno cinque giorni** di anticipo rispetto all'inizio dell'attività.

Le attività accessorie di intrattenimento dovranno essere collocate negli spazi appositamente assegnati, dovranno essere osservate tutte le relative indicazioni e prescrizioni e saranno oggetto di controllo da parte del Comando di Polizia Locale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni l'attività di intrattenimento non potrà essere svolta, o se già iniziata, dovrà essere immediatamente interrotta.
Sono ammesse solo le tipologie di intrattenimento musicale con esibizione di gruppi musicali dal vivo. Non sono ammessi intrattenimenti prodotti esclusivamente dalle strumentazioni tipo "Consolle DJ".

Nelle giornate di Domenica 19, Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 2017, in ragione del carattere collettivo dell'iniziativa, è autorizzata la deroga temporanea ai limiti vigenti di esposizione al rumore, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dell'art. 6, comma 1, della Legge 26.10.1995 n. 447, e dell'art. 7 della Legge Regionale 10.05.1999 n. 21, nel limite massimo di 90dB di immissione da rispettare in facciata al ricettore maggiormente esposto per un tempo di misura di almeno 30 minuti.
Il titolare dell'esercizio per l'attività di intrattenimento musicale dovrà provvedere autonomamente ai diversi adempimenti di natura fiscale, tributaria ecc. riferite all'attività, quali SIAE e simili, nonché a quanto necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità degli artisti che si esibiscono, e del pubblico/visitatori/passanti, restando a suo carico la responsabilità diretta per i danni a cose, persone e/o animali.

Considerate le particolari condizioni dell'ambito residenziale in cui le attività sono collocate, e le esigenze di coordinamento legate allo svolgimento della manifestazione, le attività di intrattenimento dovranno essere condotte in modo da non costituire intralcio o disturbo per la fruizione degli spazi e aree pubbliche da parte di tutti, impegnandosi ad assolvere eventuali prescrizioni/indicazioni da parte degli organi di polizia e vigilanza nel corso della manifestazione, pena l'immediata sospensione dell'attività.

Si rammenta che le attività di intrattenimento musicale e/o simili, interne o esterne agli esercizi, devono concludersi, al massimo, entro le ore 24.00, con possibilità di protrazione di minuti trenta limitatamente alla serata di Sabato 25 novembre 2017.

Nella serata di Domenica 26 novembre 2017 le attività dovranno cessare entro le 23.30.

9) Disposizioni per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte delle attività temporanee e su suolo pubblico

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo sul posto, autorizzate in forma temporanea e su suolo pubblico in occasione della Fiera in oggetto, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- orario massimo di esercizio: **dalle ore 8.00 alle ore 24.00** (**sgombero completo entro ore 00.30)**
- la somministrazione e/o consumo sul posto potrà avvenire **solo con contenitori e/o bicchieri e stoviglie a perdere;**
- è altresì vietato cedere, **per il consumo sul posto**, bottiglie e/o altri contenitori in vetro; il singolo operatore avrà pertanto cura di non lasciare le bottiglie di vetro ai tavoli, curando personalmente la mescita e/o la restituzione delle stesse bottiglie aperte, ancorchè vuote;
- è fatto assoluto divieto di vendita e somministrazione di superalcolici ancorchè miscelati con altre bevande
- i titolari di esercizio sono tenuti ad attuare ogni possibile accorgimento per il decoroso uso e mantenimento dell'area assegnata;
- al termine dell'attività, i titolari di esercizio sono tenuti alla pulizia e ripristino dell'area assegnata, curando la raccolta dei rifiuti nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni.
- si ricorda che l'uso di attrezzature per la preparazione e servizio di cibi e bevande deve essere limitato a quanto indicato nei provvedimenti - registrazioni igienico-sanitari e autorizzazioni, oltre che avvenire nel rispetto delle generali norme di sicurezza.
- Per ragioni di sicurezza, come meglio esplicitato nelle premesse del presente atto, sentiti i pareri dei competenti uffici, e richiamata la nota del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Venezia prot. 0007159 del 25.03.2014, acquisita al protocollo generale in data 27.03.2014, al n. 13552, contenente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi fornite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emanate con nota prot. n. 0003794 del 12.03.2014, ad oggetto "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi," lungo le vie Borgo S. Giovanni, Via Spiga, Piazzetta Maniscalco, Corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica, Piazzetta delle Erbe, Via Pescheria, Piazza Duomo, Via Roma, Piazzetta S. Andrea, Via Garibaldi, Via del Seminario, Via Mazzini, Via Cavour, Via del Rastrello, Via Padre Bernardino, Viale Cadorna escluso lato giardinetti, Borgo S. Agnese fino all'intersezione con Viale Matteotti/Via Bon, Via Belli, Borgo S. Gottardo, Via Abbazia, **è in ogni caso vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera e**

combustibili gassosi e liquidi. Chi dovesse essere individuato a detenere e/o aver posizionato bombola di GPL, per motivi di sicurezza pubblica verrà immediatamente fatto allontanare con decadenza dell'autorizzazione.

10) Spettacoli viaggianti

Nel periodo dal 18 novembre al 03 dicembre 2017 compresi, gli esercenti spettacoli viaggianti svolgono la loro attività nell'area di Piazza Castello e in Piazza della Repubblica, secondo le direttive impartite dal Comando Polizia Locale e dagli Uffici competenti, e previa acquisizione della prescritte autorizzazioni/licenze con le seguenti modalità operative generali:

- l'attrazione "Giostra a cavalli" trova collocazione in Piazza della Repubblica;
- è concesso l'uso del parcheggio di Via Mons. Tarantino per la sosta dei mezzi di soggiorno e di trasporto dei titolari di spettacoli viaggianti, secondo le disposizioni del Comando Polizia locale.

11) Disposizioni generali

Le attività di cui ai punti precedenti osserveranno, per quanto interessate, le disposizioni di carattere igienico-sanitario fissate dai Servizi igiene, alimenti e nutrizione, sicurezza, e veterinario dell'Azienda USL n. 4, dalla normativa vigente in materia di commercio fisso e su aree pubbliche, di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di fiere e mercati, e tutte le disposizioni applicabili alle predette attività.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche conseguenti alla presente ordinanza dovranno avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo regolamento attuativo, del Regolamento di Polizia Locale, e sono soggette alla tassa di pubblicità e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa giornaliera rifiuti, ai sensi dei relativi Regolamenti comunali.
Le occupazioni di suolo pubblico e/o di uso pubblico rilasciate e/o operanti a qualunque titolo nell'ambito della Fiera di S. Andrea sono soggette alla più rigorosa osservanza dei limiti dimensionali autorizzati, compresi eventuali sporgenze quali tendalini e attrezzature varie connesse all'attività (sedie, panche, tavoli, cavalletti espositivi ecc.). Le eventuali difformità dovranno essere immediatamente rimosse.

12) Vigilanza e verifiche

Gli Organi di Polizia competenti sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e gli uffici comunali di procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi.

13) Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e della procedura sanzionatoria prevista per le singole fattispecie dalle Leggi dello Stato e fatta salva la configurazione di un diverso e/o più grave illecito, ai trasgressori e obbligati in solido della presente Ordinanza, così come previsto dall'art. 3 del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 14.03.2003, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La violazione del punto 8 della presente (attività musicali e di intrattenimento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 a carico dei trasgressori e obbligati in solido.
La violazione all'art. 9 ultimo comma della presente ordinanza (riferita al divieto di detenzione/uso di apparecchi a fiamma libera e combustibili gassosi e liquidi) comporterà per il trasgressore anche la sanzione accessoria dell'interdizione alla partecipazione alle successive due edizioni della Fiera di S. Andrea.

14) Pubblicazione

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2008, n. 69, e che sia trasmesso, per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto, al Sig. Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine Cittadine, nonché ne venga data notizia a mezzo stampa.

15) Ricorsi

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 15 NOV. 2017

Il Sindaco
SENATORE Maria Teresa